



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Alla cortese attenzione Segretario generale delle Nazioni Unite

António Guterres

Cancelliere della Corte internazionale di giustizia

U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares.

760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.

International Court of Justice

Peace Palace

Camegieplein, 2

2517 KJ The Hague

The Netherlands

Presso Cancelleria

Oggetto: Istanza scritta

Richiesta di parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sulle conseguenze giuridiche visto il Diritto Internazionale, compresi gli obblighi riflessi nelle risoluzioni dell'Assemblea Generale.

Accettazioni della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia. Articolo 36/ Articolo 38/ Articolo 65/ Articolo 67/ Articolo 68.

Carta delle Nazioni Unite Articolo 96

Eseguito da:

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Consiglio Nazionale del Popolo Veneto che proclama: Dichiarazione di Indipendenza.

Assemblea Costituente.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Costituzione Federale della Confederazione Veneta, Legge Federale sulla Banca Nazionale Veneta e Legge Federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento.

Approvazione con sottoscrizione popolare a democrazia diretta dei diritti di autodeterminazione del Popolo Veneto e da 14.581 altri cittadini rappresentanti autorizzati di Nazionalità Veneta.

Approvato dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Approvato dall' Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Approvato dall'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti.

Approvato dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.

PREAMBOLO:

Noi Popolo Veneto consideriamo che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni, consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà, consideriamo che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consideriamo che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, C.L.N.V. ha personalità Giuridica Internazionale, quindi l'idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del Diritto Internazionale. In virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è una Organizzazione Internazionale titolare di diritti e obblighi all'interno dell'Ordinamento Internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività Internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità Internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni di effettività.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



CHI RAPPRESENTIAMO:

Il Popolo Veneto tutto e 14.581 mila persone autodeterminate nel “Comitato di Liberazione Nazionale Veneto”. Ricordando che il Popolo Veneto fu l'unico non conquistato con la guerra dai romani, perché videro in loro un popolo laborioso e pacifico. Le fonti scritte sugli Antichi Veneti sono molte e ben note, distribuite in un ampio arco di secoli e riferibili ai più famosi scrittori Greci e Latini: da Omero a Virgilio, a Tito Livio, Plinio il Vecchio, etc. Omero li chiamò “Evetoy” e così i tutti Greci, i Latini li dissero “Heneti” Il significato Greco della parola EVETOY è: degni di lode, o lodevole, narrato da Tito Livio celebre excursus di storia patria.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977, alle Convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi ha emanato l'Apparato Istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto (Autorità Nazionale Veneta A.N.V.) ed ha notificato la sua fondazione consegnando l'Atto Costitutivo, con le firme dei fondatori, alla sede dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani (OHCHR) di Ginevra (CH) il 25/07/2016 per essere notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio è lo strumento legale di riferimento di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio per la gestione della fase di transizione. Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha diritto e il potere di delegare l'amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della propria Patria Naturalis Ratio. Per una scelta libera, consapevole e democratica, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli a democrazia diretta con la Costituzione Federale della Confederazione Veneta.

BASE GIURIDICA:

In forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione-autodecisione, solennemente proclamati e riconosciuti:

- Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).
- Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)
- Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55
- Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948
- Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948
- Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
- Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
- Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000
- Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986
- Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.
- Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni
- Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU
- COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
- Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
- Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.
- Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ
- Codificazione del 2001 da parte della CDI
- UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).
- The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights
- U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7
- Risoluzione 18/6
- Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016
- Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
- Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)
- Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)
- Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665
- Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.
- Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.
- 23 dic 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

ADESIONE:

Il Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto su approvazione del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto ha sottoscritto ed adottato solennemente con strumento di adesione, accettazione, ratifica con voto all'unanimità:

Adesione alle Nazioni Unite del 18 settembre 2018

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Statuto delle Nazioni Unite San Francisco il 26 giugno 1945
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Additional Protocol relating to the protection of victims of international armed conflicts
- Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
- Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

- Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
- Convention on Biological Diversity
- Convention on Cluster Munitions
- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (with Protocols I, II and III)
- Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
- Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
- Convention on the Political Rights of Women
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Declaration 12(3) granting retroactive jurisdiction to the ICC (since 13 June 2014)
- Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949
- Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949
- Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
- Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Paris Agreement
- Paris 16.11.1972 UNESCO
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
- Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Rome Statute of the International Criminal Court
- The Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land
- The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- United Nations Convention against Corruption
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime
- United Nations Convention on the Law of the Sea



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- United Nations Framework Convention on Climate Change
- Vienna Convention on Consular Relations
- Vienna Convention on Diplomatic Relations
- Vienna Convention on the Law of Treaties
- Convenzione di Berna (1979)
- Convenzione di Berna (1886).
- Ratifica i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo
- Ratifica The Ten Principles of the UN Global Compact.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
- Convenzione sulle immunità giurisdizionali. 2004
- Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario Aia il 5 luglio 2006.

Istrumento entrato in vigore per la Nazione Veneta il 18 settembre 2018, con la Dichiarazione d'Accettazione degli Obblighi con piena ed intera esecuzione dello strumento di ratifica, dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto in ottemperanza al Diritto Internazionale. Approvata la decisione del Segretariato generale del Consiglio Nazionale Veneto, la definizione dell'agenda politica del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, potere Esecutivo- Legislativo- Giudiziario. Con l'adozione di determinate azioni legislative da intraprendere per raggiungere obiettivi di attuazione per i prossimi cinque anni. Priorità principali: Tutelare la Neutralità della Confederazione Veneta. Proteggere i cittadini e le libertà. Sviluppare la nostra base economica forte e vivace: modello Veneto per il futuro. Costruire un Veneto verde, equo, sociale e a impatto climatico zero. Promuovere gli interessi e i valori Veneti sulla scena Mondiale. In un mondo sempre più mutevole, caratterizzato da incertezza e complessità crescenti, la Confederazione Veneta deve perseguire una linea d'azione strategica e rafforzare le capacità di agire in modo autonomo per tutelare i propri interessi e valori e il proprio stile di vita e plasmare il futuro del pianeta. In questo settore il Consiglio Legislativo ha convenuto le seguenti azioni chiave: Sostenere le Nazioni Unite e le organizzazioni multilaterali fondamentali. Promuovere lo sviluppo sostenibile, attuare l'Agenda 2030, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo di qui al 2030, i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo ed i "The Ten Principles of the UN Global Compact".

ACCERTATO:

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale.

La Corte Internazionale di Giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. Erga Omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della Comunità Internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello Jus Cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della Comunità Internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140).

Ai sensi del Diritto Internazionale dei Diritti Umani, il soggetto titolare del diritto all'Autodeterminazione è il Popolo come soggetto distinto dallo stato. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "Diritto alla Conoscenza" che, dopo il "Diritto alla Verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Il quadro storico-politico del diritto di autodeterminazione dei Popoli, Unesco Parigi nel 1989.

In virtù della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia visto: Articolo 36/ Articolo 38/ Articolo 65/ Articolo 67/ Articolo 68, a tutela giurisdizionale dei diritti elencati dal Diritto Internazionale che riconosce all'individuo una Personalità Internazionale derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, il Popolo Veneto è detentore di tutti i diritti di Autodeterminazione.

Le Autorità sopra menzionate chiedono parere consultivo:

DOMANDA n°1:

Il diritto di Autodeterminazione dei Popoli riconosce all'individuo una personalità Internazionale derivante dalla circostanza che le convenzioni sui Diritti Umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, espressamente riconosciute dalla legge universale dei Diritti Umani, a salvare le future generazioni, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e di tutti i Popoli a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà.

Ogni sua violazione è da considerarsi una violazione dei diritti umani?

DOMANDA n°2:

È tenuta una Organizzazione Internazionale Sui Generis ed Intergovernativa nell'attuazione della personalità giuridica internazionale a carattere universale, al rispetto degli obblighi dei diritti umani e all'autodeterminazione- autodecisione dei popoli?

Considerate le disposizioni mutatis mutandis, codificazione sulla responsabilità delle Organizzazioni Internazionali approvato dalla Commissione del Diritto Internazionale nel 2011 (UN Doc. A/66/10): v. gli artt. 49, 57, 42.

DOMANDA n°3:

Può lo Stato Italiano disconoscere, reprimere e processare l'esercizio consuetudinario del Diritto di Autodeterminazione dei Popoli di un Movimento di Liberazione Nazionale che ha notificato la sua fondazione alle organizzazioni internazionali quali OHCHR, ICC e ONU, alle massime autorità dello Stato e vedere negati i

pag. 8



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



diritti di immunità giurisdizionali previste dall'ordinamento internazionale anche per i Movimenti di Liberazione e rendere non esigibili gli effetti di una legge abrogativa dal suo stesso apparato giuridico?

Considerando che la stessa Corte nella giurisprudenza ha riconosciuto il carattere erga omnes dell'«obligation to respect the right of the Palestinian people to self determination» (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere del 9 luglio 2004, in I.C.J. Reports, 2004, p. 136 ss., p. 199, par. 155, corsivo aggiunto). Come ha riconosciuto la Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 1995 sul caso Timor Est, l'autodeterminazione dei popoli rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo. Tale principio, tutelando un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. East Timor (Portugal v. Australia), sent. 30 giugno 1995, in I.C.J. Reports, 1995, p. 90 ss., p. 102, par. 29: «[i]n the Court's view, Portugal's assertion that the right of peoples to self-determination has an erga omnes character, is irreproachable. [...] However, the Court considers that the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are two different things». Il brano riportato è comunemente inteso nel senso di aggiungere una nuova fattispecie all'elenco di ipotesi rientranti nella categoria degli obblighi erga omnes, così come definita per la prima volta dalla stessa Corte nella sentenza sul caso della Barcelona Traction (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), sent. 5 febbraio 1970, in I.C.J. Reports, 1970, p. 3 ss., p. 32, paragrafi 33-34). La natura collettiva degli obblighi degli Stati in materia di autodeterminazione dei popoli costituisce in effetti un dato ormai incontrovertibile, ampiamente confermato dalla giurisprudenza successiva della stessa Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati. Dal primo punto di vista viene innanzitutto in rilievo il parere del 2004 sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (Muro), in cui la Corte si è per la prima volta pronunciata sulle conseguenze prodotte, sul piano della responsabilità degli Stati, dalla violazione di obblighi internazionali di natura solidale. Con riguardo invece ai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati, questa concezione del diritto di Autodeterminazione era già emersa nel 1976, con la proposta di art. 19 elaborata dal relatore speciale Ago, approvata nel 1980 e poi confluita nel progetto adottato in prima lettura nel 1996. Tale disposizione, che introduceva la figura di «crimine internazionale» (una violazione grave di una norma posta a tutela di interessi fondamentali – rectius: di un obbligo erga omnes), indicava infatti nell'elenco esplicativo contenuto nel par. 3, alla lettera b), proprio il caso di una «serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination». L'esempio dell'«obligation to respect the right of self-determination» è stato poi successivamente adoperato nel commento all'art. 40 del progetto finale del 2001, in relazione alla nozione di «grave violazione di un obbligo derivante da una norma imperativa del Diritto Internazionale Generale», nozione che, come è noto, ha sostituito quella di crimine internazionale ai fini della definizione della categoria di illeciti per i quali è previsto un regime più severo di responsabilità. L'idea di partenza è quindi che il diritto di Autodeterminazione dei Popoli, poiché previsto da una norma istitutiva di obblighi nei confronti della Comunità Internazionale, non sia un diritto dei popoli in quanto tali, ma un diritto la cui titolarità spetti a tutti gli Stati. Va da sé, pertanto, che, in caso di violazione del principio, tutti gli Stati sono interessati dall'illecito. Tale violazione infatti dà sempre origine ad



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



un illecito erga omnes, e nelle ipotesi più gravi (ad esempio nel caso in cui la repressione dell'autodeterminazione avvenga con l'uso della forza armata) a quel particolare tipo di illecito che nel diritto internazionale comporta conseguenze ulteriori rispetto a quelle che derivano dagli illeciti ordinari. La natura collettiva degli obblighi degli Stati in materia di autodeterminazione determina una serie di importanti conseguenze dal punto di vista delle funzioni e dei poteri esercitabili dai terzi Stati per conto della Comunità Internazionale in sede di attuazione delle conseguenze giuridiche delle eventuali violazioni. Nel tentare di delineare, nei suoi tratti essenziali, il ruolo di tali Stati, si è deciso di seguire lo schema utilizzato nel testo di codificazione della responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del Diritto Internazionale, prendendo a riferimento quelle norme che si occupano specificamente della definizione del regime degli obblighi collettivi: l'art. 48 (nella parte che disciplina la legittimazione di «a State other than an injured State» ad invocare la responsabilità dell'autore di un illecito erga omnes), l'art. 54 (che riguarda le c.d. «misure lecite» assumibili da tale Stato) e l'art. 41 (che definisce le conseguenze ulteriori previste per le violazioni più gravi).

Allegato 1: DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212 Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 276). Entrata in vigore del provvedimento 16/12/2010. Ha abrogato il Regio Decreto n.3.300 del 4 novembre del 1866 e la conversione in legge n° 3841 del 18 luglio 1867, col quale fu dichiarato che le province delle Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Allegato 2: Atto di fondazione del CLNV.

Allegato 3: Documenti relativi violazioni sedi con perquisizioni e sequestro documenti cartacei e supporti informatici degli autodeterminati, come da diritto Internazionale, nelle sedi del Comitato di Liberazione Nazionale veneto dallo Stato italiano.

Allegato 4: Adesione allo statuto di Roma C.P.I. (Corte Penale Internazionale)

DOMANDA n°4:

Rientra nel Diritto Internazionale D.I., l'ammissibilità di un Movimento di Liberazione Nazionale nelle funzioni Popolo-Governo-Territorio, nelle funzioni consuetudinarie, in quanto Stato in divenire all'ONU, come neutrale non membro osservatore?

Allegato 5: adesione alle Nazioni Unite come Stato neutrale non membro osservatore con Costituzione federale della Confederazione veneta a democrazia diretta.

DOMANDA n°5:

PREAMBOLO: Affermato dall'Assemblea Generale che guidata dai fini e dai principi della Carta delle Nazioni Unite, e in buona fede in esecuzione degli obblighi assunti dagli Stati in accordo con la Carta, affermando che i Popoli Indigeni sono uguali per dignità e Diritti a tutti gli altri Popoli, riconoscendo inoltre il diritto di tutti gli Individui e Popoli ad essere differenti, a considerare sé stessi differenti e ad essere rispettati come tali.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Affermando inoltre che tutti Popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono la comune eredità del genere umano. Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sulla superiorità o in difesa della superiorità di popoli o individui in base all'origine nazionale, razziale, religiosa, etnica o sulle diversità culturali sono razziste, scientificamente false, non valide dal punto di vista legale, moralmente condannabili e socialmente ingiuste, affermando ancora che i Popoli Indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere liberi dalla discriminazione di ogni genere. Preoccupati del fatto che molti Popoli Indigeni sono stati privati dei propri Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, in seguito, tra l'altro, alla colonizzazione e all'espropriazione delle loro terre, territori e risorse, che hanno impedito l'esercizio, in particolare, del loro diritto allo sviluppo, secondo i loro bisogni e interessi. Riconoscendo la necessità inderogabile di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei Popoli Indigeni, che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie, e specialmente il diritto alle loro terre, territori e risorse.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni.

L'Assemblea Generale 107a sessione plenaria 13 settembre del 2007.

Guidata dai propositi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dalla buona fede nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati in conformità alla Carta, affermando che i Popoli Indigeni sono pari a tutti gli altri Popoli e riconoscendo parimenti il diritto di tutti i Popoli a essere diversi, a considerarsi diversi e a essere rispettati in quanto tali, affermando anche che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono il comune patrimonio dell'umanità, affermando inoltre che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di popoli o individui sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose, etniche o culturali sono razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente ingiuste, riaffermando che i Popoli Indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi forma di discriminazione, consapevoli del fatto che i Popoli Indigeni hanno patito delle ingiustizie storiche derivanti, fra le altre cose, dalla colonizzazione e dalla spoliazione delle loro terre, territori e risorse, cosa che ha loro impedito di esercitare, in particolare, il proprio diritto allo sviluppo in accordo con i propri bisogni e interessi, riconoscendo l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei Popoli Indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, dalle loro tradizioni spirituali, storie e filosofie, e in modo particolare i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse, riconoscendo inoltre l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei Popoli Indigeni affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese con gli Stati, felicitandosi del fatto che i Popoli Indigeni si organizzano per migliorare la loro condizione politica, economica, sociale e culturale e per mettere fine a ogni forma di discriminazione e oppressione ovunque essa abbia luogo, convinti che, grazie al controllo da parte dei Popoli Indigeni sugli avvenimenti che riguardano loro stessi e le loro terre, territori e risorse, essi saranno in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo in accordo con le loro aspirazioni e bisogni, riconoscendo che il rispetto del sapere, delle culture e delle pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile e alla corretta gestione dell'ambiente, sottolineando il contributo della smilitarizzazione delle terre e dei territori dei Popoli Indigeni alla pace, al progresso e allo sviluppo economici



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



e sociali, e alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le Nazioni e i Popoli del Mondo, riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle Comunità Indigene a serbare la responsabilità condivisa per l'educazione, la formazione, l'istruzione e il benessere dei loro figli, in conformità con i Diritti del Bambino, considerando che i diritti affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese tra gli Stati e i Popoli Indigeni sono, in alcuni casi, materia di pertinenza, interesse, responsabilità e carattere internazionale, considerando anche che i trattati, gli accordi e le altre intese, come anche le relazioni che rappresentano, costituiscono le basi per il rafforzamento dell'associazione tra i Popoli Indigeni e gli Stati, riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, come anche la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del Diritto di tutti i Popoli all'Autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare a un Popolo, quale che sia, il suo Diritto all'Autodeterminazione, esercitato in Conformità al Diritto Internazionale, convinti che il riconoscimento dei diritti dei Popoli Indigeni nella presente Dichiarazione favorirà delle relazioni armoniose e di cooperazione tra gli Stati e i Popoli Indigeni, basate su principi di giustizia, democrazia, rispetto per i Diritti Umani, non discriminazione e buona fede, incoraggiando gli Stati a rispettare e a ottemperare realmente a tutti i loro obblighi nei confronti dei Popoli Indigeni secondo gli strumenti Internazionali, in particolare gli obblighi relativi ai diritti umani, in accordo e in cooperazione con i popoli interessati, rimarcando che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante e costante da svolgere nella promozione e nella protezione dei diritti dei Popoli Indigeni, ritenendo che questa Dichiarazione sia un ulteriore importante passo avanti per il riconoscimento, la promozione e la protezione dei Diritti e delle Libertà dei Popoli Indigeni e nello sviluppo delle attività pertinenti del sistema delle Nazioni Unite in questo ambito. Riconoscendo e riaffermando che alle persone Indigene spettano senza alcuna discriminazione tutti i Diritti Umani riconosciuti dalla Legislazione Internazionale e che i Popoli Indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla loro esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli.

Articolo 1

I Popoli Indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento, sia come collettività sia come individui, di tutti i Diritti Umani e le libertà fondamentali sancite dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Legislazione Internazionale sui Diritti Umani.

Articolo 2

Gli individui e i Popoli Indigeni sono liberi e uguali per dignità e diritti a tutti gli individui e popoli, ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di discriminazione, (nell'esercizio dei loro diritti) in particolare quella basata sulla loro origine o identità indigena.

Articolo 3

I Popoli Indigeni hanno Diritto all'Autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi scelgono liberamente il loro Status politico e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Articolo 4

I Popoli Indigeni, esercitando il loro Diritto di Autodeterminazione, hanno il Diritto all'Autonomia o all'Autogoverno in materie relative ai loro affari interni e locali, così come ai modi e maniere per finanziare le loro autonome funzioni.

Articolo 5

I Popoli Indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare le loro specifiche istituzioni politiche, legali, economiche, sociali e culturali, pur conservando i loro diritti a partecipare pienamente, se così scelgono, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6

Ogni individuo Indigeno ha diritto ad una Nazionalità.

Articolo 7

1. Gli individui Indigeni hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e sicurezza della persona.
2. I Popoli Indigeni hanno il diritto collettivo di vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e a non essere soggetti ad alcun atto di genocidio o ogni altro atto di violenza, inclusa la sottrazione forzata di bambini dal gruppo ad un altro gruppo.

Articolo 8

1. I Popoli Indigeni e i singoli individui hanno il diritto a non dover subire l'assimilazione forzata o la distruzione della loro cultura
2. Gli Stati garantiranno meccanismi efficaci di prevenzione e riparazione per:
 - a) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di deprivarli della propria integrità come popoli distinti, o dei propri valori culturali o identità etniche;
 - b) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di espropriarli delle loro terre, territori o risorse;
 - c) qualunque forma di trasferimento di popolazione che abbia l'intento o l'effetto di violare o minare uno qualunque dei loro diritti;
 - d) qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;
 - e) qualunque forma di propaganda progettata per promuovere o incitare discriminazione etnica o razziale diretta contro di loro.

Articolo 9



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Gli individui e i Popoli Indigeni hanno il diritto di appartenere ad una Comunità Indigena o ad una Nazione, in accordo con le tradizioni e gli usi della Comunità o della Nazione di riferimento. Nessuna discriminazione di alcun tipo può derivare dall'esercizio di un tale diritto.

Articolo 10

I Popoli Indigeni non saranno forzatamente rimossi dalle proprie terre o territori. Nessun trasferimento avrà luogo senza il libero, preventivo ed informato consenso dei Popoli Indigeni in questione e previo accordo su una giusta e adeguata compensazione, e, ove possibile, con la possibilità di farvi ritorno.

Articolo 11

1. I Popoli Indigeni hanno il diritto di rivitalizzare e praticare le proprie tradizioni culturali ed i loro costumi. Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle loro culture, come i siti archeologici e storici, gli artefatti, il design, le cerimonie, le tecnologie e le arti visive e spettacoli e la letteratura.

2. Gli stati provvederanno a rimediare attraverso dispositivi efficaci, che possono comprendere anche la restituzione, sviluppati insieme ai popoli indigeni, con rispetto della loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale presa senza il loro libero, preventivo ed informato consenso o in violazione alle loro leggi, tradizioni e costumi.

Articolo 12

1. I Popoli Indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare, sviluppare ed insegnare le proprie tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e cerimonie; hanno il diritto di mantenere, proteggere, ed avere accesso riservato ai propri siti religiosi e culturali; il diritto all'uso e al controllo di oggetti cerimoniali; e il diritto al rimpatrio di resti umani.

2. Gli Stati cercheranno di favorire l'accesso e/o la restituzione di oggetti cerimoniali e resti umani in loro possesso attraverso equi, trasparenti ed efficaci dispositivi sviluppati insieme con i popoli indigeni interessati. Nel rispetto della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati Conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. Rispetto dei trattati.

Art. 26 Pacta sunt servanda

Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.

Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati

Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato, tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46.

Art. 38 Norme di un trattato che divengono obbligatorie per Stati terzi a seguito della creazione di una consuetudine Internazionale. Nessuna delle disposizioni contenute negli articoli da 34 a 37 vieta che una



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



norma sancita da un trattato diventi obbligatoria per uno Stato terzo in quanto norma consuetudinaria di Diritto Internazionale riconosciuta come tale.

Art. 42 Validità e mantenimento in vigore dei trattati

1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non può essere contestata che in applicazione della presente convenzione.
2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Art. 43 Obblighi imposti dal Diritto Internazionale indipendentemente dai trattati alla nullità, l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando siano dovute all'applicazione della presente Convenzione od alle disposizioni del trattato, non pregiudicano in alcun modo il dovere di uno Stato di adempiere ogni obbligo che sia enunciato nel trattato, al quale sia soggetto in base al Diritto Internazionale Indipendentemente dal trattato stesso.

Riaffermato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974 il dovere degli Stati di non usare la forza armata per privare i Popoli del loro Diritto all'Autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza.

A difesa di tutti i Popoli delle Nazioni Unite, per il bene dei Popoli del mondo "Noi, Popoli delle Nazioni Unite, ribadiamo con forza i principi del ripudio della guerra, della soluzione pacifica delle controversie Internazionali, del rispetto della eguale dignità e degli uguali diritti di tutte le persone e di tutti i Popoli, della universalità, interdipendenza e indivisibilità di tutti i Diritti Umani (civili, politici, sociali, culturali, economici; diritti alla pace, all'ambiente e allo sviluppo; diritti delle generazioni future).

Che la scomparsa di ogni Popolo è un "genocidio" storico, culturale e linguistico; visto il mandato secondo la risoluzione 18/6 di un ordine Internazionale Democratico ed equo, dall'evoluzione delle norme giurisprudenziale del Diritto Internazionale e codificate dalla Corte Internazionale di Giustizia, dallo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dai Diritti Umani, a tutela di tutti i Popoli del mondo e nelle loro migrazioni è fatto d'obbligo, in carico al Segretario Generale delle Nazioni Unite, dare rappresentanza a tutti i popoli di un seggio nell'assemblea generale, come non membri, ma osservatori?

Conclusione:

Dall'Atto Politico di riconoscimento, l'Atto Giuridico che comporta la creazione di uno Status Giuridico. Il Popolo Veneto è detentore di tutti Diritti di Autodeterminazione di Nazionalità del senso di appartenenza ad una Nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO


(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Venezia, 09/09/2020


A.N. V. Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Segreteria per gli Affari Giuridici

Franco Paluan


Segreteria Commissione Diplomatica

Agente di missione presso la Cancelleria della CIJ

Leandro Nadin


Presidente C.L.N.V.

Amedeo Casasola
